

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 1304

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore DANIELI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 SETTEMBRE 1996

Abrogazione dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 575, in materia di accertamento dei requisiti psico-fisici per l'abilitazione alla guida di veicoli

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994 n. 575, nel rinnovare la disciplina per il rilascio e la duplicazione della patente di guida dei veicoli ha trasferito dal Ministero dell'interno a quello dei trasporti e della navigazione le competenze in materia.

All'articolo 7 (accertamento dei requisiti fisici e psichici) esso non introduce modifiche per quel che riguarda l'individuazione dei medici abilitati ad effettuare gli accertamenti sanitari, nè per quel che riguarda le modalità di esecuzione, ma attribuisce agli stessi medici una serie di compiti di natura puramente amministrativa che fino al momento di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica in oggetto erano di pertinenza degli uffici delle prefetture.

In pratica i medici abilitati ad effettuare gli accertamenti sanitari sono costretti a fare un lavoro di tipo impiegatizio/amministrativo che non compete loro nè dal punto di vista della preparazione professionale nè da quello delle normali mansioni del medico.

Pretendere infatti che un medico debba accertare la regolarità di versamenti effettuati su conto corrente postale, tanto per fare un esempio chiarificatore di cosa chieda il decreto, è a dir poco incredibile, per non dire offensivo della dignità professionale dei sanitari.

Tanto dovrebbero bastare a rendere palese la necessità dell'abrogazione dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 575.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 575, sostitutivo del comma 5 dell'articolo 126 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è abrogato.